



## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominata UNIONCAMERE), c.f. 1484460587 – p.i. 01000211001, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, rappresentato dal Segretario Generale Giuseppe Tripoli.

e

Rete Nazionale Istituti Alberghieri (di seguito denominata Re.Na.I.A.), c.f. 92017170421, con sede in Giulianova (Te), Via Bompadre 2, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente protocollo di intesa, dal Presidente Luigi Valentini

Di seguito denominate le Parti

### VISTI

- la legge n° 580 del 29 dicembre 1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, che all'art. 2, comma 1, lettera e), prevede che le Camere di commercio realizzino servizi per l'Orientamento al lavoro e alle professioni, l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la transizione scuola lavoro e università lavoro, l'orientamento formativo e professionale, la certificazione delle competenze acquisite in contesti non-formali e informali e gestiscono il RASL (Registro Nazionale per l'alternanza Scuola Lavoro);
- il decreto n° 277 del 7 marzo 2019 che ridefinisce i servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della succitata legge n° 580;
- il decreto n° 150 del 14 settembre 2015 relativo al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive che istituisce (cfr. art. 1) la Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui fa parte il sistema delle Camere di commercio;
- la legge n° 107 del 13 luglio 2015 in materia di alternanza scuola-lavoro, come modificata dalla legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (artt. 784 – 787 relativi alla ridenominazione dell'Alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”);
- la legge n° 53 del 28 marzo 2003 che, all'art. 4, ha introdotto negli ordinamenti nazionali l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, prevedendo un ruolo diretto delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e delle Camere di commercio quali soggetti da coinvolgere per la progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in ambito lavorativo, e il relativo decreto legislativo attuativo del 15 aprile 2005, n° 77 di “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro”;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante “Linee Guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori” e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legge n° 5 del 2012 convertito nella legge n° 35 del 2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali e s.m.i.;
- visto il decreto legislativo n° 13 del 16 gennaio 2013 recante la Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui fa parte il sistema della Camere di commercio (cfr. Art. 2, lettera g).
- visto il decreto 5 gennaio 2021 inerente le Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
- Vista la legge n 59/1997, capo IV, articolo 21 comma 8, che stabilisce che l'autonomia organizzativa delle scuole è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, all'integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative a la coordinamento con il contesto territoriale, e al comma 10 prevede, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, ampliamenti dell'offerta formativa da attuare con iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie scolastiche in orario extrascolastico e ai fini di raccordo con il mondo del lavoro;
- Visto il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999, (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni Scolastiche) che stabilisce, agli articoli 7, 8 e 9 che le scuole possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni e agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi nonché nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, promuovere ed aderire ad accordi e convenzioni per progetti determinati,
- Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), nello specifico l'art. 43 sulle modalità di esercizio delle capacità negoziali delle Istituzioni Scolastiche;
- Il DPR 15 marzo 2010, numero 87 e il D. Lgs numero 61 / 2017 per quanto attiene all'interazione tra istruzione professionale e mondo del lavoro;
- La legge 107 / 2015 e La Direttiva Ministeriale n 65 del 28 luglio 2010, Recante le linee guida per gli Istituti Professionali, in particolare i punti 2.2., 2.2.1 e 2.2.2, relativi alla gestione dell'alternanza, dei tirocini e dello stage;



- visti i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", rimodulandone la durata minima complessiva, le risorse assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore e le attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;
- D.M. n. 774 del 04 settembre 2019 recante “Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”

#### CONSIDERATO che

- UNIONCAMERE è l'Ente pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 580 del 1993, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; e cura i rapporti con le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e con le rappresentanze delle categorie economiche;
- UNIONCAMERE realizza fin dal 1996, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con ANPAL, il sistema informativo “Excelsior” per l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese che, attraverso indagini periodiche sui programmi di assunzione delle aziende, offre un quadro permanentemente aggiornato sulle principali caratteristiche quali-quantitative della domanda di lavoro in Italia, valido per le diverse circoscrizioni territoriali e articolato per settore economico e dimensioni d'impresa, fornendo indicazioni utili per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche attive del lavoro;
- UNIONCAMERE elabora anche previsioni sul fabbisogno occupazionale a medio termine, tramite un modello econometrico multisettoriale;
- le Camere di Commercio, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, svolgono funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
  - ✓ la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - ✓ la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
  - ✓ il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
  - ✓ il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università.



- le Camere di commercio realizzano nei diversi territori attività finalizzate a promuovere e sviluppare le tematiche sopra richiamate, anche come soggetti della Rete nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 150, e concorrendo allo sviluppo delle Reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro e per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché favorendo e supportando l'incontro domanda-offerta di lavoro;
- Che Re.Na.I.A, che riunisce e rappresenta la maggioranza degli istituti alberghieri a livello nazionale presenti ed attivi in tutte le Regioni, esprime interesse a cooperare all'attuazione di iniziative finalizzate a fornire agli studenti significative occasioni di completamento della propria formazione scolastica in conformità ai nuovi indirizzi di studio degli Istituti Professionali;
- Che la Re.Na.I.A. ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) cooperazione tra le istituzioni scolastiche e loro reti, italiane, europee e di altri Paesi, al fine di sviluppare e consolidare l'autonomia in modo solidale, di promuovere scambi e sinergie sul piano formativo, organizzativo ed amministrativo, per il raggiungimento, da parte di tutte le istituzioni e di ciascuna, delle rispettive finalità istituzionali e per il potenziamento delle risorse strutturali, professionali e finanziarie;
  - b) Coordinamento e sostegno, facilitazione e incoraggiamento di tutto ciò che può aiutare le istituzioni scolastiche a crescere, ad arricchire l'offerta formativa e la soddisfazione degli studenti e delle famiglie; in particolare, diffusione della "cultura della qualità", sia sotto il profilo formativo che organizzativo, tecnologico e strutturale;
  - c) Potenziamento e valorizzazione delle risorse strutturali, professionali e finanziarie mediante la cooperazione e l'integrazione;
  - d) Promozione e sviluppo di iniziative congiunte finalizzate a realizzare nel migliore dei modi le attività di insegnamento e di orientamento, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e di gestione, di acquisto di beni e servizi, di cooperazione scuole-aziende, EDA, ecc., ferma restando l'autonomia, anche contabile, di ciascuna Istituzione Scolastica;
  - e) Stimolo e sostegno per accedere a tutte le provvidenze possibili, compresi finanziamenti integrativi comunitari, nazionali e regionali, collaborazione nella elaborazione di progetti congiunti da parte di istituzioni scolastiche membri della rete;
  - f) Rappresentanza unitaria e coordinata, per le problematiche comuni, nei rapporti con gli Organi Parlamentari, di Governo e di gestione a livello europeo e nazionale, con gli Enti Locali, con le Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali, con Enti Pubblici e Privati, con Associazioni e Organizzazioni Professionali, anche mediante stipula di intese, convenzioni e accordi di programma;
  - g) Scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative congiunte sul Territorio, scambio temporaneo di professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, scambio di alunni nell'ambito di specifici progetti, collaborazione vicendevole per il turismo scolastico, ecc.;



- h) Tutela degli interessi comuni delle Istituzioni Scolastiche, dei Dirigenti e del Personale, anche mediante accordi di collaborazione con Organizzazioni specializzate a livello europeo e nazionale e con le Organizzazioni Sindacali nazionali;
  - i) Pubblicazioni, studi, ricerche e consulenze, anche editi a stampa; pubblicazione di un periodico/notiziario, telematico e possibilmente cartaceo;
  - j) Studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di pareri e consulenze di esperti, nell'interesse della rete e delle singole istituzioni che vi aderiscono;
  - k) Adesione della Rete ad organizzazioni, associazioni culturali ed altre reti e consorzi, sia nazionali che europei. In particolare, la Re.Na.IA aderisce alla "AEHT – Associazione Europea delle scuole alberghiere e turistiche";
  - l) Collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche aderenti, attivazione di un proprio sito web, erogazione di servizi informatici e telematici;
  - m) Ogni altra iniziativa e attività coerente con l'interesse delle istituzioni scolastiche aderenti e con lo Statuto, anche a carattere più semplicemente associazionistico.
- per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, Re.Na.I.A. e UNIONCAMERE possono stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

#### PREMESSO CHE

- le parti attribuiscono fondamentale importanza alla ricerca e sviluppo in tema di formazione delle competenze tecnico-professionali e alle abilità imprenditoriali nel settore del turismo durante tutto il percorso di istruzione degli studenti, anche in ottica di crescita dell'occupabilità dei giovani;
- in linea con quanto previsto dal riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è opportuno intensificare gli sforzi per la massima qualità ed efficacia della formazione in ambito tecnico-professionale, al fine di favorire lo sviluppo di professionalità con competenze rispondenti ai fabbisogni formativi delle imprese con specifico riferimento al settore del turismo;
- il raccordo sinergico tra gli obiettivi della scuola, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica e tecnologica è funzionale all'innalzamento della qualità del servizio offerto dall'istruzione tecnica e professionale;
- è necessario supportare scuole e aziende nella realizzazione di percorsi formazione e diffondere le esperienze maggiormente significative, per il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, inserimento lavorativo e allineamento delle competenze proprie di tale metodologia didattica.

#### SI CONVIENE QUANTO SEGUE



### *Articolo 1 - Finalità del protocollo.*

Le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, basato sulla realizzazione e diffusione delle più efficaci e innovative esperienze di formazione e orientamento al lavoro e alle professioni, analisi dei fabbisogni professionali delle imprese, la transizione scuola lavoro e università lavoro e la certificazione delle competenze al fine di sostenere e promuovere attività di raccordo tra mondo della scuola e della formazione e mondo delle imprese del settore turismo. Queste iniziative sono finalizzate a superare il mismatch di competenze che le indagini svolte sistematicamente da Unioncamere evidenziano in maniera analitica anche per le filiere produttive di cui fanno parte le scuole associate a Re.Na.I.A., che risultano tra le più significative per quanto riguarda i settori della ricettività e della ristorazione.

### *Articolo 2 - Oggetto della collaborazione.*

In particolare, le Parti, attraverso la stipula del presente protocollo di intesa, si impegneranno a realizzare le seguenti attività:

- A. Ricerca e analisi dei fabbisogni professionali e supporto ad azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- B. Formazione, orientamento, comunicazione, promozione di best practice;
- C. Definizione di un modello condiviso di certificazione delle competenze;

#### ***A) – Ricerca e analisi dei fabbisogni professionali e supporto ad azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro***

Le Parti si impegnano in attività di ricerca finalizzate a un rilevamento più affinato dei fabbisogni di profili e competenze professionali da parte delle imprese relative al settore del turismo. L'obiettivo è quello di ridurre il cosiddetto mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Le attività riguarderanno:

- analisi sui fabbisogni professionali e formativi del settore di interesse, per la costruzione e condivisione di mappe di competenze e nuovi profili da formare, a partire da approfondimenti mirati sui dati di ricerca già raccolti sia da UNIONCAMERE (Sistema Informativo Excelsior) che da Re.Na.I.A.;
- proposta di progettazioni di percorsi formativi (a partire dai PCTO) per gli indirizzi di studio maggiormente significativi.

#### ***B) – Formazione, orientamento, comunicazione e promozione di best practice***

Le Parti intendono promuovere iniziative congiunte per l'orientamento dei docenti, degli studenti e dei tutor scolastici ed aziendali impegnati in percorsi di formazione, nonché istituire una rete di esperti e testimoni qualificati che, a valle di uno specifico percorso formativo, diffondano gli strumenti e la metodologia sperimentati nell'ambito della collaborazione in oggetto.

Re.Na.I.A. si impegna a promuovere la partecipazione delle scuole associate alle attività di ricerca realizzate da Unioncamere, nonché l'iscrizione delle stesse al Registro nazionale dell'alternanza Scuola Lavoro.



Le Parti si impegnano inoltre a realizzare iniziative di comunicazione, congiunte e non, che a titolo esemplificativo, riguarderanno i seguenti temi:

- campagne di comunicazione sulle professioni richieste dalle imprese del settore;
- concorsi video per far emergere le migliori attività di tirocini, stage, alternanza realizzate presso le aziende appartenenti a settori economici di interesse;
- ideazione e promozione di iniziative per l'orientamento scolastico-formativo, universitario e professionale;
- promozione di best practice, al fine di promuovere e dare visibilità alle esperienze maggiormente significative di orientamento, transizione scuola-lavoro e università-lavoro, formazione continua.

### *C) – Definizione di un modello di certificazione delle competenze*

Le parti definiranno di comune accordo un piano di azione che porti all'individuazione di strumenti e modelli di collaborazione in materia di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di formazione (stage, tirocini, alternanza, ect.) legati al settore del turismo.

In particolare, si procederà a:

- individuare competenze di particolare interesse e legate a professioni di difficile reperimento (a partire dai dati del Sistema informativo Excelsior);
- scrittura delle norme tecniche di standardizzazione per ciascuna competenza;
- collaborazione alla definizione di prove di verifica del possesso delle competenze;
- promozione del modello presso gli stakeholder di riferimento.

#### *Articolo 3 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche.*

Le Parti, potranno liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati scientifici e gli strumenti informativi elaborati nell'ambito della presente intesa. Potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare il protocollo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

#### *Articolo 4 – Modalità di attuazione e coordinamento.*

Le Parti costituiranno un comitato tecnico di coordinamento per l'attuazione del presente protocollo. Il comitato sarà composto da almeno 3 componenti designati da ciascuna delle Parti ed avrà il compito di predisporre un programma di lavoro annuale individuando, anche attraverso separate intese operative, modalità e condizioni attuative di specifiche attività previste dal protocollo. Le suddette intese operative potranno, altresì, prevedere il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati, la cui partecipazione si rendesse utile per la più efficace finalizzazione delle attività.

Le Parti si impegnano ad attivare riunioni di coordinamento a carattere semestrale per monitorare l'andamento delle attività e l'efficacia delle azioni svolte e per valutare eventuali integrazioni operative.



UNIONCAMERE



RE·NA·I·A  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI



### *Articolo 5 – Oneri*

Il presente protocollo non prevede oneri da sostenere dalle Parti. Le risorse organizzative e umane per l'attuazione dell'accordo saranno di volta in volta individuate dalle Parti, sulla base delle rispettive disponibilità.

Eventuali impegni economici a carico delle Parti, necessari per sostenere le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di cui all'Articolo 2, saranno concordati e definiti all'interno di specifiche intese operative.

### *Articolo 6 - Durata del protocollo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso.*

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Alla fine del triennio le Parti valuteranno le attività realizzate, i risultati raggiunti e le modalità di prosecuzione nella collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste.

Le Parti potranno recedere dal presente protocollo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente protocollo non produce effetti automatici sui progetti in essere.

### *Articolo 7 – Controversie.*

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente protocollo è competente a decidere il Foro di Roma.

PER UNIONCAMERE

Giuseppe Tripoli  
*Segretario generale*



PER Re.Na.I.A.

Luigi Valentini  
*Presidente*  
(firmato digitalmente)